



**PROCEDURA PER LA
DISCIPLINA
DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

**(AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE E
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERAZIONE
N. 17221/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.
nella riunione del 9 novembre 2010 (previo parere reso
dall'apposito Comitato di Amministratori indipendenti
nella riunione del 2 novembre 2010) e successivamente modificato nella
riunione del 16 giugno 2011 (previo parere reso
dal Comitato Parti Correlate nella riunione del 7 giugno 2011), nella
riunione del 18 dicembre 2012 (su proposta formulata dal Comitato Parti
Correlate nella riunione del 27 settembre 2012) e nella riunione del 23
gennaio 2014 (su proposta formulata dal Comitato Parti Correlate nella
riunione del 19 dicembre 2013)**

ART. 1

Ambito di applicazione

- 1.1. La presente Procedura (come di seguito definita), adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del codice civile e dal Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito), individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel S.p.A., direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

ART. 2

Definizioni

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- a) **“Advisory Board”**: il comitato composto dai responsabili delle funzioni *Audit, Administration, Finance and Control* e *Legal and Corporate Affairs* di Enel incaricato di risolvere i casi di cui agli artt. 3.2 e 13.3, lett. c) della presente Procedura;
 - b) **“Amministratori Indipendenti”**: gli Amministratori di Enel riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;
 - c) **“Amministratori non Correlati”**: gli Amministratori di Enel diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
 - d) **“Codice di Autodisciplina”**: il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato;
 - e) **“Comitato Parti Correlate”** o **“Comitato”**: il comitato di cui al successivo art. 5;
 - f) **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Enel (ovvero le società da essa direttamente e/o

indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

- g) **“Enel”** ovvero la **“Società”**: Enel S.p.A.;
- h) **“Gruppo Enel”**: l’insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Enel;
- i) **“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”** ovvero **“Operazione/i”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Enel (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:
 - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di lavori, servizi e forniture;
 - la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai membri effettivi del Collegio Sindacale di Enel, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel;
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- j) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore inferiore alle soglie indicate nel successivo art. 13.2;
- k) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - (i) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura

dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato;

- (ii) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società;
 - (iii) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società;.
- l) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
 - m) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da Enel.
 - n) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui al successivo art. 3;
 - o) **“Procedura”**: la presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata da parte di Enel nel rispetto dei principi generali di cui al Regolamento Parti Correlate;
 - p) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - q) **“Regolamento Parti Correlate”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
 - r) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
 - s) **“Testo Unico della Finanza”**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Parti Correlate.

ART. 3

Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Enel:
- a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate):
 - i) controllano⁽¹⁾ Enel;
 - ii) sono controllati da Enel;
 - iii) condividono con Enel il medesimo soggetto controllante;
 - iv) detengono una partecipazione in Enel tale da poter esercitare una influenza notevole⁽²⁾ su quest'ultima;
 - v) controllano congiuntamente⁽³⁾ Enel;
 - b) le società collegate⁽⁴⁾ ad Enel;
 - c) le *joint venture*⁽⁵⁾ cui partecipa Enel;
 - d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi di Enel, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel o del soggetto che controlla Enel⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il controllo "è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività". Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽²⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, l'influenza notevole "è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo". Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽³⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, il controllo congiunto "è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica".

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, "una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto".

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, una *joint venture* è "un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto".

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono "i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività" di Enel.

Ai fini della presente Procedura si intendono per dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel i diretti riporti dell'Amministratore Delegato di Enel che, in considerazione delle funzioni da essi svolte nell'ambito del Gruppo stesso, sono stati

- e) gli stretti familiari⁽⁷⁾ dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
 - f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti di Enel o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
- 3.2 L'Advisory Board provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1. Nel caso in cui, anche all'esito dell'analisi dell'Advisory Board, l'individuazione di una parte correlata rimanga controversa, la valutazione è rimessa dallo stesso Advisory Board al Comitato Parti Correlate.
- 3.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha ritenuto di estendere l'applicazione della presente Procedura ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel individuati ai sensi del presente art. 3, in considerazione delle funzioni da essi svolte nell'ambito del Gruppo stesso.

ART. 4

Registro Parti Correlate

- 4.1 Enel istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 3. Tale registro è suddiviso nelle seguenti due sezioni:
- Sezione Registro Imprese/Persone Giuridiche;
 - Sezione Registro Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati.

espressamente individuati come tali da parte dell'Amministratore Delegato di Enel e risultano conseguentemente iscritti nell'apposito Registro di cui al successivo art. 4.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, si considerano stretti familiari di un soggetto "quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con Enel. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".

- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro Parti Correlate sono effettuati:
- dalla funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel, per quanto concerne la Sezione Registro Imprese/Persone Giuridiche e la parte della Sezione Registro Persone Fisiche relativa agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi di Enel nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Enel, e ai soggetti ad essi correlati;
 - dalla funzione *Human Resouces and Organization* di Enel, per quanto concerne la parte della Sezione Registro Persone Fisiche relativa ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel e ai soggetti ad essi correlati.
- 4.3 Il responsabile della funzione competente provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di Enel nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel o del soggetto che controlla Enel l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente art. 3.1.
- 4.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel o del soggetto che controlla Enel sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente funzione aziendale qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso le funzioni di cui al precedente art. 4.2 provvedono ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale.

ART. 5

Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate di Enel è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua altresì il Presidente.
- 5.2 Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura. Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla presente Procedura.
- 5.3 Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* della Società.

ART. 6

Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate. Tale parere esprime, in modo chiaro ed esaustivo, le valutazioni del Comitato sull'interesse di Enel al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato è considerato:

- a) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione;
- b) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'Operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'Operazione;

- c) negativo, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'Operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'Operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2 L'Amministratore Delegato di Enel, per il tramite della funzione *Legal and Corporate Affairs*, provvede a fornire al Comitato Parti Correlate, tempestivamente – e, comunque, non oltre il giorno successivo alla prima informativa fornita al Consiglio di Amministrazione di Enel – informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Enel e le sue controllate.
- 6.3 Il Comitato Parti Correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato di Enel e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi di cui al precedente paragrafo 6.2 nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'Operazione. In ogni caso, le informazioni richieste vengono fornite al Comitato.
- 6.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- 6.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ed entro lo stesso termine provvede a trasmetterlo alla funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel.
- 6.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione *Legal and Corporate Affairs* dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo art. 10.
- 6.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocato per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio stesso e il Collegio Sindacale adeguata documentazione informativa sulle medesime Operazioni, comprensiva del parere del Comitato.
- 6.8 In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Enel, ove previsto dallo statuto della Società, può sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.9 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel approva Operazioni di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel al compimento delle Operazioni medesime

nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 6.10 L'Amministratore Delegato di Enel, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

ART. 7

Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

- 7.1 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel dalla legge o dallo statuto della Società trovano applicazione, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente art. 6.
- 7.2 La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea di Enel può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate. In tal caso l'Assemblea – ove previsto dallo statuto della Società e fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi – delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.3 L'Amministratore Delegato di Enel, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o autorizzate dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

ART. 8

Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel ovvero l'organo delegato competente approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse di Enel al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa l'organo delegante.
- 8.3 L'Amministratore Delegato di Enel ovvero la funzione proponente, per il tramite della funzione *Legal and Corporate Affairs*, provvedono a fornire al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere ai sensi del successivo paragrafo 8.5, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Enel e le sue controllate.
- 8.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Non è prestabilito dalla presente Procedura alcuno specifico ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti.
- 8.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocata per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza

ovvero, ove la competenza ad approvare quest'ultima sia di un organo delegato, almeno 3 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere alla funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel.

- 8.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione *Legal and Corporate Affairs* dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo art. 10.
- 8.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocato per l'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza – ovvero, ove la competenza ad approvare queste ultime sia di un organo delegato, almeno 2 giorni prima della data prevista per l'approvazione delle medesime Operazioni – la funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato competente – adeguata documentazione informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza, comprensiva del parere del Comitato.
- 8.8 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel approva Operazioni di Minore Rilevanza – ovvero le decisioni dell'organo delegato competente – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.9 L'Amministratore Delegato di Enel, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- 8.10 Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, Enel mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Enel.

ART. 9

Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea

- 9.1 Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel dalla legge o dallo statuto della Società trovano applicazione, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente art. 8.
- 9.2 L'Amministratore Delegato di Enel, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate o autorizzate dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

ART. 10

Presidi Equivalenti

- 10.1 Nel caso in cui uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata con riferimento a una determinata Operazione, sia essa di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza, vengono adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residuino almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato da un collegio composto da tali Amministratori e presieduto dal Presidente se compreso tra questi ultimi ovvero, in caso contrario, dal membro più anziano d'età. Per la validità delle riunioni di tale collegio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il parere è rilasciato a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il collegio;
- (ii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è da essi rilasciato all'unanimità;
- (iii) nel caso in cui, all'interno del Comitato, residui un solo Amministratore Indipendente non Correlato, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato, con deliberazione assunta a maggioranza, da un collegio composto da tale membro del Comitato e dai due Amministratori Indipendenti non Correlati più anziani di età;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 6, 8 e 11 della presente Procedura è rilasciato da un esperto individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui il Consiglio stesso accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

ART. 11

Operazioni per il tramite di società controllate

11.1 Il Consiglio di Amministrazione di Enel ovvero l'organo delegato competente provvedono, previo motivato parere non vincolante del

Comitato Parti Correlate, alla preventiva valutazione delle Operazioni con Parti Correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- a) operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di Enel;
- b) operazioni il cui controvalore sia superiore a 10 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura.

Il parere del Comitato Parti Correlate esprime le valutazioni del Comitato stesso sull'interesse di Enel – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento delle Operazioni in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 11.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente di Enel, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene da qualsivoglia valutazione in ordine al compimento dell'Operazione da parte di società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel, investendo di tale valutazione l'organo delegante.
- 11.3 L'Amministratore Delegato di Enel e/o della società controllata interessata, per il tramite della funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel, provvedono a fornire al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere ai sensi del successivo paragrafo 11.5, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna delle Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 11.1, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua

realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Enel e le sue controllate.

- 11.4 Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Enel, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 11.5 Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocata per la valutazione dell'Operazione ovvero, ove la competenza sia di un organo delegato, almeno 3 giorni prima della data prevista per la valutazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere alla funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel.
- 11.6 Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 11.1, si applicano i presidi equivalenti di cui al precedente art. 10. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla funzione *Legal and Corporate Affairs* dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 10.
- 11.7 Di norma almeno 4 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Enel convocato per la valutazione dell'Operazione – ovvero, ove la competenza sia di un organo delegato, almeno 2 giorni prima della data prevista per la valutazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente – la funzione *Legal and Corporate Affairs* di Enel provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato competente – adeguata documentazione informativa sulla Operazione, comprensiva del parere del Comitato.

- 11.8 I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Enel valuta favorevolmente il compimento di Operazioni effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel rientranti in una o più delle tipologie indicate al precedente paragrafo 11.1 – ovvero, ove la competenza a valutare tali Operazioni sia di un organo delegato, le decisioni di quest'ultimo – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel, nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate, al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 11.9 Il Consiglio di Amministrazione di Enel riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sulle quali esso abbia espresso la propria valutazione ai sensi del presente articolo. Tale informativa viene fornita nell'ambito della relazione periodica indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Enel, predisposta dall'Amministratore Delegato – ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società – in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle operazioni di maggiore rilievo effettuate da Enel e dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate.
- 11.10 Qualora, pur in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Enel ovvero l'organo delegato competente valutino favorevolmente il compimento di Operazioni effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel rientranti in una o più delle tipologie indicate al precedente paragrafo 11.1, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui al precedente art. 8.10.

Art. 12

Delibere-quadro

- 12.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o

indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel. In tal caso le delibere-quadro:

- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
- b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

12.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.

12.3 L'Amministratore Delegato di Enel, nell'ambito della relazione periodica predisposta ai sensi dell'art. 20.4 dello statuto della Società, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro.

12.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, Enel pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie indicate nel precedente art. 2.1, lett. k) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

12.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6, 8 e 11.

ART. 13

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione

di Enel, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Enel.

13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo, per tali intendendosi le Operazioni caratterizzate da un importo o, comunque, da un controvalore inferiore a:

- a) 50.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con Amministratori, Sindaci effettivi di Enel, dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel o del soggetto che controlla Enel e/o soggetti ad essi correlati ai sensi del precedente art. 3.1, lett. e) e f);
- b) 100.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti di Enel o di qualsiasi soggetto ad essa correlato;
- c) 1.000.000 euro cumulati su base annua, per le Operazioni compiute con le Parti Correlate indicate al precedente art. 3.1, lett. a), b) e c).

13.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di Enel ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di Enel investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Enel, a condizione che:
 - (i) Enel abbia adottato una politica per la remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea di Enel una relazione che illustri la politica per la remunerazione;

- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. A tale riguardo, l'Advisory Board provvede a risolvere i casi in cui la natura ordinaria dell'Operazione risulti controversa. Nel caso in cui, anche all'esito dell'analisi dell'Advisory Board, la natura ordinaria dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa dallo stesso Advisory Board al Comitato Parti Correlate.

In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, Enel è comunque tenuta a:

- (i) comunicare alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dagli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, in quanto superano individualmente taluna delle soglie indicate nel precedente art. 2.1, lett. k) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera c);

Il Comitato Parti Correlate riceve con cadenza annuale apposita informativa, predisposta sulla base dei documenti contabili periodici, circa le Operazioni Ordinarie concluse da parte di società del Gruppo Enel, nel periodo di riferimento, a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel nonché alle Operazioni con società collegate ad Enel, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi (come di seguito definiti) di altre Parti Correlate di Enel.

Ai fini della presente Procedura è qualificabile come significativo qualunque interesse di natura patrimoniale idoneo a creare un incentivo, per Enel, a concludere (ovvero a che venga conclusa) un'Operazione a sé sfavorevole, ma favorevole a una propria controllata o collegata.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un interesse significativo (come sopra definito) può ritenersi sussistente qualora: (i) un Amministratore ovvero un dirigente con responsabilità strategiche sia di Enel che della società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; ovvero (ii) l'entità che dispone del controllo di Enel risulti al contempo titolare nella società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente e/o indirettamente in Enel.

Al contrario, non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di dirigenti con responsabilità strategiche tra Enel e le società da essa controllate o ad essa collegate.

13.4 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Enel dalla legge o dallo statuto medesimo possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente art. 8.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti

artt. 6 e 8 – e fermi rimanendo gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate – a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze dell’Amministratore Delegato di Enel, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
- b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di Enel;
- c) il Consiglio di Amministrazione di Enel, nel convocare l’Assemblea di cui alla precedente lett. b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale di Enel riferisce all’Assemblea di cui alla precedente lett. b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lett. c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea presso la sede sociale di Enel e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell’Assemblea, Enel metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

13.5 La Società non si avvale della facoltà, prevista dall’art. 11, comma 5 del Regolamento Parti Correlate, di derogare a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 9 per le Operazioni che siano attribuite alla competenza dell’Assemblea di Enel dalla legge o dallo statuto della Società e che debbano essere concluse in presenza di casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

13.6 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 11.

ART. 14

Disposizioni finali

- 14.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti artt. 6.10, 7.3, 8.9, 9.2 e 11.9 sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione di Enel valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate.
- 14.3 Il Collegio Sindacale di Enel vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza.
- 14.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione; le relative previsioni hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2011.
- 14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.